



CITTA' DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazioni R.G. N° 220 **del** 17-02-2017

OGGETTO	Affidamento ed Impegno somme alla ditta Olivetti S.p.a. fornitura in noleggio di una fotocopiatrice digitale e servizi connessi per 48 mesi. CIG 6510969D94
Responsabile del Settore:	Ing. Giuseppe Gallo
Ufficio Proponente:	Ufficio Gare
Responsabile del Procedimento:	Ing. Armando Piscitello

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 08.03.2017

SETTORE N° 06

Reg. n° 42 **Data** 17-02-2017



CITTA' DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 L.R. 30/04/91 n° 10, ai sensi dell'art.2 della medesima legge, propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente per oggetto: **"Affidamento ed Impegno somme alla ditta Olivetti S.p.a. per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice digitale e servizi connessi per 48 mesi – CIG 6510969D94"**

Premesso:

- che con delibera di G.M. n. 07 del 02/01/2001 l'amministrazione comunale ha aderito alle convenzioni stipulate con la Consip s.p.a. per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di realizzare l'acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato;
- che con Delibera di G.M. n. 191 del 16/12/2016 di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione si ponevano tra gli obiettivi del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, l'utilizzo convenzione e mercato elettronico Consip;

Considerato che in data 31/01/2017 è scaduto il noleggio della macchina fotocopiatrice digitale presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali stipulata con determinazione R.G. n. 40 del 11/01/2013 con la ditta Kyocera Mita Italia S.p.A., oggi Kyocera Documents Solution Italia S.p.a., con sede in via Monfalcone, 15 in Milano (MI) P.I. 01788080156;

Considerato che il Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali ha necessità di utilizzare almeno una macchina fotocopiatore presso il proprio settore;

Vista la convenzione per il servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata in data 01/08/2016 ex art. 26 L. n. 488 del 23 dicembre 1999 ed art. 58 L. 388/2000 dalla Consip s.p.a. con Olivetti S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il lotto 3 Apparecchiature Multifunzionale 26 – CIG 6510969D94

PROPONE

1. Affidare in favore della ditta Olivetti S.p.A. con sede in Ivrea (TO), via Jervis, 77 - P.IVA 02298700010, in applicazione della convenzione in premessa meglio descritta – Lotto 3, Apparecchiature Multifunzionale 26, la fornitura in noleggio quadriennale (mesi 48) di una fotocopiatrice digitale Codice articolo produttore: 26L348M e servizi connessi, con produttività "B" (24.000 copie trimestrali).
2. Dare atto che la somma complessiva da impegnare in favore della ditta Olivetti S.p.A., per l'intero periodo contrattuale di mesi 48 ammonta ad € **3.689,28** di cui € 3.024,00 imponibile ed IVA al 22% di € 665,28 (€ 189,00 + IVA per trimestre).
3. Impegnare in favore della ditta Olivetti S.p.A. con sede in Ivrea (TO), via Jervis, 77 - P.IVA 02298700010, la somma di € 250,00 IVA inclusa al cap 10003 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr. 03 "Automazione servizi" del bilancio 2017 quale somma parziale occorrente per far fronte al costo del noleggio per l'anno 2017 pari ad € 922,32 IVA inclusa.



CITTA' DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

4. Dare atto che non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017, si opera in regime di esercizio provvisorio ed il presente impegno rientra in due dodicesimi della somma stanziata nello stesso capitolo del bilancio 2016.
5. Dare atto che con successivo provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio relativo al corrente anno verrà assunto l'impegno per la somma residua di € 672,32, relativa al canone annuo 2017, così come verranno assunti gli impegni di spesa per le successive annualità.
6. Dare atto che con successive determinazioni provvederà alla liquidazione a seguito della presentazione di regolari fatture.

Partinico, li 17/02/2017



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Piscitello Armando

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art.107 del D.Lgs 267/00, art. 4 del D.Lgs 165/01, l'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3, co 2 del D.Lgs 29/03 e succ. mod. int. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/00 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione ed impegno di spesa nonché le procedure di liquidazione;
- La delibera di CC n. 53 del 24/11/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016;
- La delibera di G.M. n. 191 del 06/02/2016 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016;
- La Determinazione Sindacale n. 16 del 31/05/2016 con la quale l'ing. Giuseppe Gallo viene nominato Responsabile del Settore n. 6 Lavori Pubblici e Servizi Ambientali

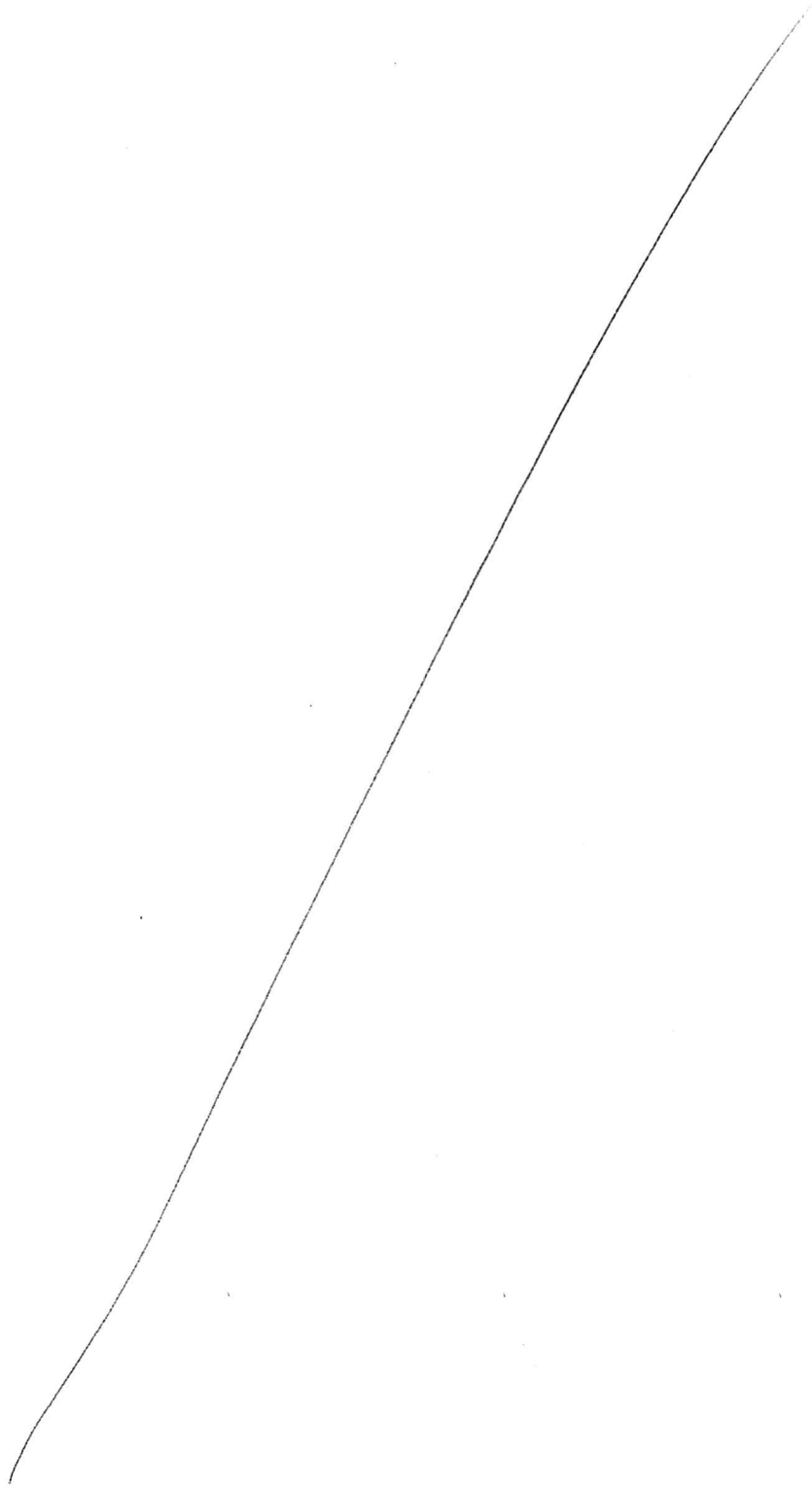
DETERMINA

Adottare la superiore proposta

Partinico, li _____



Il Responsabile del Settore
Ing. Giuseppe Gallo





CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1688

LOTTO 1 CIG 651095520A

LOTTO 3 CIG 6510969D94

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2016 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis, 77, capitale sociale Euro 13.200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 02298700010, P. IVA 02298700010, domiciliata ai fini del presente atto in Ivrea (TO), Via Jervis, 77, indirizzo di posta elettronica certificata adminpec@olivetti.telecompost.it, in persona del Procuratore e legale rappresentante Dott. Gianluca Galletti, giusta poteri allo stesso conferiti da procura speciale n. rep. 40.977, Racc. N. 7.387 del 20/05/2015 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma



- 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
 - c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi, compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
 - d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 4 lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28/12/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-250 del 26/12/2015;
 - h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei lotti 1 e 3 della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A., e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente



Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dalla Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (CF 09448210154) ed aventi, rispettivamente, per il lotto 1 n. 2133578 per un importo di Euro 336.326,00= (Euro trecentotrentaseimilatrecentoventisei/00#) e per il lotto 3 n. 2133579 per un importo di Euro 1.276.746,00= (Euro unmilione duecentosettantaseimilasettecentoquaranta-sei/00#) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, le cauzioni rilasciate dalla Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia ed aventi, rispettivamente, per il lotto 1 n. 2133580 per un importo pari ad Euro 17.150,00= (Euro diciassettemilacentocinquanta/00#) e per il lotto 3 n. 2133582 per un importo pari ad Euro 21.900,00= (Euro ventunomilanovecento/00#) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché le polizze assicurative per la responsabilità civile rilasciate dalla Generali Italia S.p.A. ed aventi n. 343618820/343618821 per il lotto 1 e per il lotto 3 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il



Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Data di Accettazione**: la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto 1**: la fornitura di n. 2.500 (duemilacinquecento) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
 - h) **Lotto 3**: la fornitura di n. 6.500 (seimilacinquecento) Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni con le caratteristiche minime di cui ai paragrafi 4.5.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
 - i) **Importo massimo della Convenzione**: l'importo corrispondente rispettivamente per il lotto 1 di Euro 4.397.568,50 e per il lotto 3 di Euro 19.133.000,00;
 - j) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;



- b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
 - Lotto 1: n. 2.500 (duemilacinquecento) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
 - Lotto 3: n. 6.500 (seimilacinquecento) Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni con le caratteristiche minime di cui ai paragrafi 4.5.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico;tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimi sopra indicati.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica



Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di dodici (12) mesi a decorrere da 12 settembre 2016, tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori sei (6) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con quindici (15) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 36 (trentasei) mesi, n. 48 (quarantotto) mesi o n. 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di Accettazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) garantire che le Apparecchiature, fornite ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica - Allegato "B" – e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli



Ordinativi di Fornitura;

- b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica;
- d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità, servizio di affiancamento agli utenti nonché laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione il ritiro e trattamento dei materiali di consumo. Unitamente a ciascuna Apparecchiatura il Fornitore dovrà consegnare quanto indicato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna ed installazione (anche ripartite) delle apparecchiature entro e non oltre i seguenti termini:
 - per singoli ordinativi di fornitura:
 - fino a 250 Apparecchiature per il lotto 1,
 - fino a 650 Apparecchiature per il lotto 3,entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
 - per singoli ordinativi di fornitura:
 - da 251 fino a 500 Apparecchiature per il lotto 1,
 - da 651 fino a 900 Apparecchiature per il lotto 3,entro e non oltre 40 (quaranta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
 - per singoli ordinativi di fornitura:
 - superiori a 500 Apparecchiature per il lotto 1,



- superiori a 900 Apparecchiature per il lotto 3,
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

Fermo restando quanto definito sopra, si applicheranno i due seguenti casi particolari:

- a) per gli ordinativi di fornitura pervenuti entro i primi 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di attivazione della Convenzione, i termini dei tempi di installazione potranno essere variati dal Fornitore, subendo una proroga non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi;
- b) il Fornitore dovrà rispettare i termini sopra indicati fino al raggiungimento del numero massimo di installazioni pianificate al mese e precisamente:
 - 250 Apparecchiature per il lotto 1;
 - 650 Apparecchiature per il lotto 3.

Il Fornitore potrà, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna e installazione delle apparecchiature, pianificare le installazioni eccedenti tali valori massimi posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nei predetti limiti di installazioni mese; tali limiti verranno calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di consegna di cui sopra.

4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

All'atto della consegna e installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di installazione" (detto anche "verbale di consegna"), in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle Apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta installazione, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, l'attestazione dell'avvenuta attività relativa al servizio di affiancamento degli utenti o della rinuncia al servizio da parte dell'Amministrazione Contraente. Resta fermo il diritto della Amministrazione di richiedere che detta attività sia eseguita anche a campione e/o dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l'esito positivo.

Con riferimento al singolo Contratto di fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare, in contraddittorio con il Fornitore, le verifiche di conformità nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.P.R. 207/2010 delle Apparecchiature installate oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Le attività di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e i beni e i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore. Delle operazioni di verifica verrà dato atto nel verbale di installazione, controfirmato dalle parti.
6. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione



Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio e/o della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire un apposito "Call-Center", secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico, che funzioni da centro di ricezione degli ordinativi di fornitura oltre che di gestione delle richieste di intervento. Gli orari del Call-Center per la ricezione delle richieste di assistenza e manutenzione mediante operatore sono le "Ore Lavorative", tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Call-Center", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. Al termine del periodo del noleggio, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso del Contratto di noleggio, il Fornitore dovrà disinstallare e ritirare, a proprie spese, le Apparecchiature, nei tempi e nei modi descritti come meglio stabilito nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico. Contestualmente al ritiro, verrà effettuata la lettura del contatore dell'Apparecchiatura per la fatturazione delle eventuali copie aggiuntive eccedenti come indicato al paragrafo 5.4.2



CONSIGLIO

del Capitolato Tecnico.

4. Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'appendice sub "3" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: [quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc...;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
6. Gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "3".
 7. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO



1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato E. In particolare, per ogni apparecchiatura, durata contrattuale e livello di produttività sono indicati:
 - Il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna apparecchiatura;
 - Eventuale corrispettivo relativo al numero di copie eccedenti il quantitativo stabilito;
 - Il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna eventuale opzione.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Banca Intesa San Paolo, Codice IBAN IT56000306930540100000065552. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 5, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 5, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il



quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
12. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai